

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La circolare del MiSE sulle imprese sociali***

di **Guido Martinelli**

Dopo la [circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27.12.2018](#), che ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità e sui contenuti delle **modifiche statutarie** che dovranno essere adottate, entro il prossimo 2 agosto, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle Onlus, interviene anche il **Ministero dello sviluppo economico, che, con la [circolare n. 3711/c del 02.01.2019](#) fornisce alcune soluzioni a “problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali”**.

Il **primo aspetto** esaminato è quello delle modalità di iscrizione delle **imprese sociali** all'apposito registro camerale. Infatti, il **decreto interministeriale del 16.03.2018** prevede che, **in sede di iscrizione, debbano essere depositati anche il bilancio di esercizio e quello sociale previsto dal D.Lgs. 112/2017**.

Viene ricordato che, in alcuni casi, è stata rifiutata l'iscrizione, da parte del registro delle imprese, a società **neocostituite** che, proprio per tale motivo, erano impossibilitate a fornire i documenti richiesti.

Il Ministero, facendo riferimento ad un suo precedente parere che allega alla circolare in esame, conferma che **il deposito di detta documentazione non costituisce “requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale”**, ma semplice elencazione dei documenti che dovranno essere depositati, anche non contestualmente alla richiesta di iscrizione alla sezione speciale. Pertanto, si potrà provvedere alla iscrizione anche con il mero deposito dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle norme settoriali *“e degli altri atti eventualmente compresenti”*.

**Nel caso di atti non ancora esistenti si dovrà provvedere al loro deposito nell'ordinario termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.**

Tale assunto si ricava, secondo il Ministero, sia dall'esame della **disciplina** complessiva dell'**impresa sociale**, sia *“esaminando la lettera “e” del ridetto **DM 24.01.2018**: il riferimento aperto ivi contenuto a ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa sembra chiaramente esprimere il concetto (visto che appare impossibile che tutti questi elementi siano compresenti all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale) che detti elementi andranno iscritti / depositati mano a mano che si manifestano nella vita della società”*.

Un **secondo aspetto** esaminato è relativo all'individuazione del **momento** in cui le **cooperative sociali** dovranno provvedere al **deposito del bilancio sociale** in assenza delle linee guida che

dovranno essere indicate con apposito decreto ministeriale (al momento non ancora emanato).

Richiamando un precedente parere del Ministero del Lavoro (**nota prot. n. 2491 del 22.02.2018**) si conferma che, **fino alla approvazione di tale decreto, il deposito del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali assume carattere facoltativo**, fatta salva l'osservanza di eventuali **disposizioni regionali** in proposito.

Tutto ciò a meno che non trattasi di **cooperative sociali** già tenute alla predisposizione del **bilancio sociale** in quanto volontariamente iscritte nella sezione delle **imprese sociali** in virtù di quanto previsto dall'abrogato **D.Lgs. n. 155/2006** e **obbligate al bilancio sociale** dall'allora vigente **articolo 17**.

Pertanto le **cooperative sociali** potranno:

1. **sottrarsi all'obbligo** del deposito del bilancio sociale fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017](#),
2. avere comunque la **possibilità**, fino alla data indicata nel punto precedente, di procedere comunque in via **facoltativa** a depositare il bilancio sociale predisposto in conformità alle **precedenti linee guida**.

Una **terza problematica** riguarda la **modalità di adeguamento degli statuti** delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del **D.Lgs. 112/2017**.

La circostanza che le modifiche statutarie imposte *ex lege* dall'[articolo 17 D.Lgs. 112/2017](#) possano essere approvate con **assemblea ordinaria**, chiarisce il Ministero, **non significa che le stesse possano essere approvate, in una ottica di semplificazione, senza l'intervento di un notaio**.

L'**ultimo tema** toccato è relativo all'estensione dell'**obbligo** delle richiamate **modifiche** anche alle **cooperative sociali** e ai loro **consorzi**.

Il Ministero chiarisce che, essendo tali soggetti iscritti di diritto nella **sezione speciale** del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, e considerato che alle stesse la disciplina dell'impresa sociale prevista dalla riforma del terzo settore si applica "*nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili*" **non sussiste nessun obbligo in tal senso in capo agli stessi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)